

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore SATAS

Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, con conducente, di un veicolo per il trasporto di n.9 persone (compreso l'autista) necessario all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

SOMMARIO

Articolo 1	- Premesse e Oggetto della gara.....	2
Articolo 2	Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto	2
Articolo 3	Periodo di prova.....	2
Articolo 4	Importo a base di gara	2
Articolo 5	Descrizione del servizio.....	2
Articolo 6	Attività comprese nel canone del servizio.....	3
Articolo 7	Avviamento del Servizio.....	4
Articolo 8	Personale da impiegare nel Servizio.....	4
Articolo 9	Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario.....	4
Articolo 10	Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	4
Articolo 11	Scioperi e cause di forza maggiore	4
Articolo 12	Verifiche, controlli e tracciabilità del servizio.....	5
Articolo 13	Penalità	5
Articolo 14	Risoluzione del contratto.....	5
Articolo 15	Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c	6
Articolo 16	Fatturazione, Pagamento, Ordini	7
Articolo 17	Recesso dal contratto	9
Articolo 18	Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	9
Articolo 19	Subappalto	9
Articolo 20	Clausola Whistleblowing.....	9
Articolo 21	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	9
Articolo 22	Spese Accessorie	11
Articolo 23	Norme di rinvio	11
Articolo 24	Controversie e Foro competente.....	11



Articolo 1 - Premesse e Oggetto della gara

La procedura cui fa riferimento il presente capitolato ha come oggetto l'affidamento del servizio di noleggio con conducente, di un veicolo minibus 9 posti (compreso autista), per il trasporto di persone necessario per il servizio di collegamento interno fra sede ospedaliera, poliambulatorio e Istituto di Ricerca dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Articolo 2 Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36 (trentasei), decorrente dalla data indicata nel contratto più eventuale rinnovo della durata di 24 mesi (ventiquattro).

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023 in caso di aumento dei fabbisogni per un importo totale di € 50.000,00.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi , patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9, art. 120, D.lgs 36/2023, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 3 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, via PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata.

Articolo 4 Importo a base di gara

L'importo complessivo per 36 mesi a base di gara è pari a: € 450.000,00 o.f.e..

Articolo 5 Descrizione del servizio

Il servizio di navetta con conducente è finalizzato al trasporto di persone e cose nel tratto di collegamento interno (circa 1 km) fra la sede ospedaliera, il poliambulatorio e l'istituto di ricerca.

Il Servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì (sabato, domenica e festivi esclusi) dalle ore 6,45 alle ore 21,30 secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 – istruzioni operative


Il personale della ditta aggiudicataria preposto al servizio dovrà:

- essere in possesso di patente cat.B
- provvedere alle ordinarie operazioni necessarie a garantire la funzionalità del veicolo (rifornimento carburante, controllo livelli liquidi, controllo pressione pneumatici, lavaggio, etc) ;
- vigilare sull'incolumità degli eventuali passeggeri e sull'integrità della merce e/o bagaglio trasportato.
- provvedere alla pulizia e sanificazione interna ed esterna del veicolo

Si prevede una percorrenza annua di circa km 50.000 con +/- 10% di possibile variazione inclusa nell'offerta.

Caratteristiche generali e tecniche minime del mezzo :

- veicolo navetta con n.9 posti (compreso autista) modello con tetto rialzato
- vano porta bagagli con profondità di circa cm. 70 - 80, apribile mediante 1 o 2 sportelli posteriori a vetrate
- il veicolo verrà corredato da 2 adesivi (o similari) laterali alle portiere con logo della Azienda committente (da definire al momento dell'ordine coordinandosi con l'ufficio mobilità aziendale e l'ufficio relazione con i media)
- porta di salita laterale ad apertura scorrevole automatica e segnalatore acustico



- gradino mobile a scomparsa per facilitare la salita laterale
- maniglia per agevolare la salita dei passeggeri
- avvisatore acustico e luminoso di retromarcia
- climatizzatore anteriore e posteriore
- accesso agevolato alle file posteriori

Il veicolo offerto dovrà essere di ultima generazione, in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria, rispondente ai requisiti di sicurezza per legge e dotato dei dispositivi e della documentazione necessaria per l'utilizzo e la circolazione, nel rispetto di quanto espressamente previsto in materia di codice della strada.

Deve essere dotato di presidi antincendio idonei, cinture di sicurezza, segnaletica relativa alle modalità di salita e di discesa dal mezzo e di ogni altra indicazione che segnali eventuali punti di rischio.

La ditta dovrà presentare depliant illustrativi con caratteristiche del veicolo offerto.

Articolo 6 Attività comprese nel canone del servizio

Il canone mensile offerto, IVA esclusa, comprenderà la copertura dei costi relativi al veicolo e all'autista.
Sono inoltre da ritenersi inclusi nel canone di servizio:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si intende l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiale di consumo diversi dal carburante (es. lubrificanti e prodotti analoghi, candele, pastiche freni, prodotti necessari al funzionamento dell'impianto di raffreddamento e quello di climatizzazione ecc.), riparazioni di carrozzeria e quant'altro necessario determinato dalla usura e dovrà avvenire nel numero e con la frequenza indicate dal costruttore, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'autoveicolo.

Quando necessario il fornitore comunica all'amministrazione la data ed il luogo degli interventi con un anticipo di 48 ore. Cosa analoga dovrà avvenire per le operazioni da effettuarsi per "bollino blu" ed eventuale Revisione ministeriale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si intende l'insieme degli interventi volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità, e alla sostituzione di parti logore o difettose, che non rientrano nella definizione di "manutenzione ordinaria"

SOSTITUZIONE PNEUMATICI

La sostituzione degli pneumatici deve avvenire qualora siano usurati oltre i limiti minimi di 3 mm di battistrada o danneggiati per fatti accidentali. In qualsiasi caso il fornitore si impegna a sostituire il treno di 4 pneumatici entro i 30.000 chilometri con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli originali. Il fornitore si impegna inoltre a fornire e montare i pneumatici da neve o catene in caso di necessità.

COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI

L'assicurazione dovrà prevedere, senza scoperto e/o franchigia, la copertura dei seguenti rischi:


- incendio e furto
- formula kasko
- RCA con massimale di € 10.000.000,00
- Cristalli
- Atti vandalici
- Eventi atmosferici
- Eventi socio politici

Veicolo sostitutivo

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'amministrazione un veicolo sostitutivo con le stesse caratteristiche tecniche di quello assegnato, nei casi sotto riportati:

- fermo del veicolo per manutenzione ordinaria e straordinaria
- furto del veicolo
- per danno o riparazione non idonea che rendano l'uso del veicolo insicuro per i trasportati.

L'Azienda committente, in caso di mancata consegna nei tempi stabiliti del veicolo sostitutivo, o di prolungata inefficienza, si riserva la possibilità di sospendere il canone di noleggio per tutto il periodo di sospensione del servizio.



L'amministrazione potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora abbia richiesto nell'arco dell'anno almeno 4 interventi di manutenzione straordinaria, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

Articolo 7 Avviamento del Servizio

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'avviamento del servizio entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Tempi di avviamento diversi dovranno essere indicati nell' offerta.

L'avviamento del servizio dovrà essere accompagnato da un verbale redatto in duplice copia, che sarà controfirmato da un referente del committente.

Articolo 8 Personale da impiegare nel Servizio

Il numero delle figure professionali proposte dalla Ditta aggiudicataria deve essere adeguato al servizio e il relativo orario di servizio dovrà essere tale da coprire tutte le necessità indicate nell'Allegato 1 – istruzioni operative.

la ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato e dovrà garantire la continuità e l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel presente capitolato e allegato 1. Inoltre si impegna ad istruire il proprio personale affinché durante il servizio segua norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona educazione

Articolo 9 Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

La ditta aggiudicataria è responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente per il bene fornito. Independentemente dalle risultanze del collaudo, il bene dovrà essere fornito o riparato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e locali di sicurezza. Nei limiti della normale diligenza, la ditta fornitrice è tenuta a segnalare ogni modifica alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo del bene fornito. Inoltre la Ditta ha l'onere di fornire all'Ente, in modo chiaro ed evidente, tutta la documentazione relativa alla problematica infortunistica collegata all'utilizzo dei beni offerti.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso

Articolo 10 Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La ditta si impegna a mantenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti e di conduzione del mezzo nel pieno rispetto del codice della strada.

La ditta aggiudicataria deve ottemperare agli obblighi derivanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro verso i propri dipendenti e ne risponde per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale messo a disposizione dalla ditta dovrà essere in possesso di idonee copertura assicurativa per eventuali danni subiti durante l'effettuazione del servizio.


Articolo 11 Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC dell' Azienda sanitaria.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.



Articolo 12 Verifiche, controlli e tracciabilità del servizio

L'Azienda, al momento dell'avvio del servizio, indicherà all'Aggiudicatario il nominativo del DEC e/o degli assistenti DEC, che costituiscono l'interfaccia con l'Aggiudicatario, tengono i contatti, monitorano le attività, concordano eventuali migliorie per l'esecuzione del servizio.

Articolo 13 Penalità

Qualora la ditta aggiudicataria non adempia ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente capitolato potrà essere sottoposta ad una penale fino ad € 1000,00 i.i. per ciascuna violazione.

In particolare, nel caso in cui la ditta aggiudicataria nel corso di validità del contratto sospenda per un tempo qualsiasi il servizio in oggetto o non lo esegua in modo regolare e completo, sarà assoggettata ad una penale di € 50 i.e. per ogni ora o porzione di sospensione o irregolare/incompleta esecuzione del servizio.

In applicazione del comma 3 dell'art.145 del D.P.R. n.207/2010 il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di inadempienze gravi e ripetute da parte della ditta aggiudicataria, regolarmente contestate, il contratto potrà essere risolto con il diritto, al risarcimento verso il Committente degli eventuali danni e maggiori spese, oltre ad incamerare il deposito cauzionale definitivo.

Articolo 14 Risoluzione del contratto

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'appaltatore con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 5 giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali o presentare le proprie osservazioni giustificative


Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Azienda dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto.

In particolare l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- In qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- Per motivi di interesse pubblico;
- Violazione / negligenza ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato qualora in un anno di contratto l'Aggiudicatario accumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore annuo del contratto stesso;
- Danni prodotti ad impianti ed attrezzature dell'Azienda;
- Interruzione del servizio;
- Mancato rispetto, nell'esecuzione del servizio, delle modalità operative previste nel Piano Operativo e/o presente capitolato;
- Violazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato speciale.

Sono da considerarsi gravi inadempienze le mancanze sotto riportate:

- Inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- Cessione di impresa, cessione dell'esecuzione di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, cessazione dell'attività, oppure concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario non comunicati tempestivamente;
- Cessione del contratto;
- Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'Aggiudicatario;
- Subappalto occulto;
- Inosservanza ripetuta delle norme igienico sanitarie nella realizzazione del servizio integrate in tutte le sue componenti non eliminate dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla diffida dell'Azienda.



Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto si faccia riferimento all'art. 1453 del codice civile e a ogni altra causa risolutiva prevista da norme di legge.

Ove l'Azienda ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà fare apposita contestazione per iscritto all'Aggiudicatario e quest'ultimo avrà il termine di 10 giorni per le proprie contro-deduzioni. Decorso tale termine l'Azienda adotterà le determinazioni ritenute opportune

A seguito dell'applicazione di n. 10 penali, l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, addebitando all'esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese conseguenti.

La risoluzione dà, altresì, diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto imputabile giuridicamente all'Aggiudicatario, l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, ai fini del nuovo affidamento del servizio, si riserva la facoltà di interpellare dei concorrenti che seguono nella graduatoria di aggiudicazione.

Articolo 15 Responsabilità / garanzie e coperture assicurative a copertura r/c

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto - convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso, salvo nel caso in cui la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'Azienda stessa.

L'Aggiudicatario risponderà pienamente per danni a persone, e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Onde garantire l'Azienda di quanto sopra, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla stipulazione di idonea/e Polizza/e Assicurativa/e a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento del servizio così come indicato al punto 5, copia della/e quale/i dovrà/anno essere consegnata/e all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, l'impresa capogruppo, dotata di mandato collettivo speciale, stipulerà i contratti di assicurazione in nome e per conto proprio e delle mandanti; le stesse garanzie assicurative dovranno coprire senza riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e loro eventuali subappaltatori.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza del sinistro, è tenuto a segnalarlo all'Azienda.

Le condizioni di tutte le polizze prodotte dovranno essere di gradimento dell'Azienda, che si riserva di non accettarle, a suo insindacabile giudizio.

In tutte le polizze assicurative dovranno intendersi assicurati/beneficiari garantiti:

- l'Aggiudicatario, i subappaltatori, ogni altro partecipante all'appalto e tutto il loro personale;
- l'Azienda e tutto il suo personale (a qualunque titolo istituzionale impiegato);
- qualsiasi terzo (visitatori, pazienti ecc.)

E' inteso che tutte le garanzie saranno stipulate ai sensi dell'Art. 1891 C.C..

Le coperture dovranno essere operanti anche per i sinistri causati da colpa grave degli assicurati/beneficiari, nonché per i sinistri causati da dolo o da colpa grave delle persone di cui essi debbano rispondere.

Sarà, inoltre, stabilito che il ricorrere di circostanze quali quelle previste dall'Art 1900 C.C., non potrà influire sul risarcimento di danni direttamente liquidabili all'Azienda, fermo il diritto dell'Assicuratore di regresso verso l'Aggiudicatario.

Le garanzie si intendono prestate per ogni tipologia di danno, diretto ed indiretto e consequenziale, patrimoniale e non. Inoltre si intendono prestate per eventi o sinistri su cose, impianti e strutture oggetto dell'appalto nonché su cose, impianti e strutture limitrofe o adiacenti alle precedenti.


In caso di presenza di particolari rischi ambientali, sismici o di intervento su situazioni preesistenti e/o in stato di attività, dovranno essere specificamente approvate le relative clausole.

Le franchigie eventualmente previste nelle singole polizze saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario non potrà opporre all'Azienda la non risarcibilità ovvero la riduzione di risarcimento di un danno a causa della ritardata denuncia del sinistro.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come la loro eventuale inesistenza e/o l'eventuale approvazione espressa della Azienda sull'assicuratore prescelto - che invierà copia delle polizze alla stessa Azienda - non esonerano lo stesso Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

La Azienda sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.



Articolo 16 Fatturazione, Pagamento, Ordini

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione avrà cadenza mensile

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP.

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.


Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511.



L' Azienda Sanitaria procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda di Bologna emetterà, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.



Articolo 17 Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, oltre ad incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Articolo 18 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

Articolo 19 Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.lgs 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 20 Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>


Articolo 21 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.


Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10



La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 22 Spese Accessorie

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 23 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme del Codice Civile.

Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta - Via Gramsci n.12 - Bologna - tel.051-6079937 – PEC: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

Articolo 24 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)